



- 11 all'intera terrazza;
- 11 b) - il Comune di Catania, a norma
 11 dell'art. 10, secondo comma, della Leg-
 11 ge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150,
 11 assume l'obbligo di provvedere al-
 11 la manutenzione ordinaria e stra-
 11 ordinaria della suddetta terrazza -
 11 o della parte di essa adibita ad
 11 uso pubblico - alla sua illumina-
 11 zione - previa installazione del re-
 11 lativo impianto - nonché alla sua
 11 sorveglianza, tenute, fin che avrà
 11 vigore la servitù di uso pubblico.
- 11 c) - l'Istituto Nazionale delle Assicu-
 11 razioni - in deroga alle predette
 11 disposizioni della Legge Urbanis-
 11 tica - rinunciò alla richiesta di
 11 alcun rimborso per le spese dispen-
 11 denti dalla già realizzata finivi-
 11 mentazione della terrazza nonché
 11 per quelle relative alle canalizza-
 11 zioni vuote per i fili dell'implan-
 11 to elettrico;
- 11 d) - il Comune di Catania assume
 11 esclusivamente a proprio carico